

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CORRIAS Efisio, DERIU e TIBERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1969

Cessazione dal servizio permanente dei maggiori del Corpo della guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 18 ottobre 1962, n. 1499, furono stabiliti nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, a modifica di quelli fissati dalla legge 10 aprile 1954, n. 113.

In particolare, per il grado di maggiore dell'Arma dei carabinieri l'anzidetto limite venne determinato in anni 57.

Identico limite di età fu successivamente stabilito per i maggiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con l'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 408.

Per i maggiori del Corpo della guardia di finanza è, invece, ancora operante il limite di età di anni 56, fissato dalla tabella n. 1 allegata alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089.

Si verifica, pertanto, a danno degli anzidetti ufficiali della Guardia di finanza una ingiustificata sperequazione rispetto ai parigrado dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in contrasto con il criterio generale di allineamen-

to dello stato e delle carriere degli appartenenti alle Forze di polizia.

Ad ovviare a tale sperequazione è inteso il presente disegno di legge, con il quale si eleva da anni 56 ad anni 57 il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei maggiori del Corpo della guardia di finanza.

La decorrenza del provvedimento è indicata al 1° gennaio 1969, per inderogabili esigenze perequative riferite alle analoghe situazioni dei maggiori dell'Arma dei carabinieri, cui l'anzidetto limite di età di anni 57 si applica dal 1° gennaio 1962, e di quelli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per i quali il limite d'età medesimo è stato fissato con legge 2 aprile 1968, n. 408.

La decorrenza dal 1° gennaio 1969 gioverebbe, inoltre, a consentire ad alcuni meritevoli maggiori della Guardia di finanza, entrati anziani di età all'Accademia, di conseguire la promozione al grado superiore prima del raggiungimento dell'attuale limite di età.

Articolo unico.

Il limite di età per la cessazione dal servizio dei maggiori del Corpo della guardia di finanza è fissato in anni 57, con decorrenza dal 1° gennaio 1969.